



Azienda:

Procedura per l'accesso di fornitori esterni

Il presente documento è stato elaborato in data 29 aprile 2020 sulla base delle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020;
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successiva integrazione del 24 aprile 2020;
- Documento condiviso dai Direttori SPISAL del Veneto e dal Gruppo di lavoro del Programma Regionale “Prevenzione degli infortuni e malattie professionali in agricoltura” della Regione del Veneto del 24 aprile 2020.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 42 del 27 aprile 2020
- Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. Manuale per la riapertura delle attività produttive. Versione 11 del 29.4.2020.



ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI

1. L'accesso avviene previo appuntamento telefonico.
2. Il fornitore/autotrasportatore è informato preventivamente delle modalità di ingresso, transito e uscita attuate dall'azienda e si impegna al suo rispetto.
3. All'accesso fornitore/autotrasportatore potrà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.
4. E' precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
5. E' predisposto un registro giornaliero su cui è riportato il nominativo della persona e la ditta di appartenenza del fornitore/autotrasportatore che accede in azienda.
6. Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro e i lavoratori dovranno indossare mascherina chirurgica e guanti.
7. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno se disponibili sono individuati servizi igienici dedicati. E' fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.
8. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone COVID-19, il fornitore si impegna a informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.



Il Comitato per l'applicazione e la verifica delle misure, incaricato di assicurare un costante e locale presidio circa l'applicazione e la verifica dell'efficacia delle misure previste dal presente protocollo è composto da:

	Nominativo	Firma
Datore di lavoro		
RSPP		
Medico competente		
Preposto		
RLS		